

REGOLAMENTO PER L'USO DEL SIGILLO PERSONALE IDENTIFICATIVO DEGLI ISCRITTI ALL'ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI SALERNO

Approvato dal Consiglio dell'Ordine nella seduta del 29/07/ 2002 e modificato nella seduta del 07/12/2020

Art. 1

L'Ordine dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Salerno ha adottato il sigillo professionale.

Art. 2

Il sigillo, in lega metallica, ha formato circolare con corona di diametro esterno di millimetri 40 ed interno di millimetri 28. Nello spazio centrale sono contenuti esclusivamente i dati identificativi e il titolo di Consulente del Lavoro e cioè "COGNOME - NOME - NUMERO ISCRIZIONE ALBO" in lettere maiuscole e il logo dell'Ordine. Nello spazio della corona è contenuta la scritta "ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO DELLA PROVINCIA DI SALERNO" in lettere maiuscole.

Art. 3

Il sigillo professionale viene rilasciato al Consulente del Lavoro regolarmente iscritto nell' Albo, utilizzando il modulo predisposto per la richiesta.

Art. 4

Il sigillo non può essere realizzato né dai singoli Consulenti del Lavoro né da terzi.

Art. 5

L'Ordine non risponde per l' utilizzo improprio del sigillo.

Art. 6

La proprietà del sigillo è dell'Ordine che, pertanto, ne cura la realizzazione e concede al Consulente del Lavoro un semplice diritto d'uso .

Art. 7

L'Ordine fissa l'entità del contributo per la realizzazione del sigillo e degli eventuali duplicati.

Art. 8

Il sigillo deve essere custodito diligentemente e utilizzato personalmente ed esclusivamente dal Consulente del Lavoro che potrà apporlo congiuntamente alla propria firma sui soli atti qualificanti l'attività professionale. L'apposizione del sigillo professionale viene effettuata sotto l' esclusiva responsabilità del legittimo detentore e garantisce ai terzi la qualifica di Consulente del Lavoro.

Art. 9

L'utilizzo improprio del sigillo o la mancata osservanza di quanto espressamente previsto dal presente Regolamento potrà rendere il Consulente del Lavoro passibile delle sanzioni disciplinari previste dall'Ordinamento Professionale.

Art. 10

Presso l'Ordine è istituito lo "Schedario del Sigillo". Sulle schede vengono annotati, per ogni assegnatario: le generalità, la data della domanda e quella del rilascio, l'impronta del sigillo ripetuta più volte, nonché la firma del Consulente del Lavoro per esteso ed abbreviata, quale appare sui documenti in cui sia fatto uso del sigillo professionale.

Su tali schede andranno annotati tutti gli eventi di cui ai successivi articoli 11 e 12.

Art. 11

Smarrimenti o furti, previa denuncia alle Autorità preposte, dovranno essere tempestivamente segnalati all'Ordine, entro 48 ore dalla constatazione, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o PEC, allegando copia della denuncia inoltrata alle autorità di pubblica sicurezza.

L'Ordine su istanza dell' iscritto provvede al rilascio di un nuovo sigillo che porterà la lettera "D" maiuscola apposta sull'impugnatura ad indicare che trattasi di duplicato. Di tale duplicato viene applicata l'impronta sull'apposita scheda.

In caso di ritrovamento del sigillo, il duplicato non può più essere usato, e deve essere restituito all'Ordine che provvede alla immediata distruzione.

Art. 12

Il sigillo dovrà essere restituito all'Ordine, che ne rilascerà ricevuta, nei casi appresso descritti:

- a) contestualmente alla presentazione della domanda di cancellazione dall'Albo;
- b) trasferimento ad altro Ordine;
- c) provvedimenti disciplinari di sospensione, cancellazione d'ufficio o radiazione;
- d) a cura degli eredi, in caso di decesso del detentore, contestualmente alla domanda di cancellazione;
- e) deterioramento.

Nella ipotesi di cui al punto "c" il sigillo dovrà essere restituito entro 15 giorni dalla data di ricevimento della notifica del provvedimento. Qualora la restituzione non avesse luogo entro i termini di cui al precedente comma l'Ordine si riserva di procedere contro il detentore abusivo restando a suo carico le spese per la procedura legale. Cessata la sospensione il sigillo viene nuovamente affidato su semplice richiesta scritta.

Nella ipotesi al punto "e" si procederà al rilascio di nuovo sigillo su domanda utilizzando il modulo predisposto e versando il vigente contributo per la realizzazione.

Art. 13

Il presente regolamento entra in vigore dal 07/12/2020 e viene reso obbligatorio all' atto della iscrizione nell' Albo.

Copia del presente regolamento viene sottoscritta per accettazione e consegna del sigillo.

F.to Il Segretario
Giovanni Cuomo

F.to Il Presidente
Giovanni Borgia